



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 721/2022

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. [REDACTED]

[REDACTED] proposto da [REDACTED]

[REDACTED] rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Santino Spina -

santinospina@pecavvpa.it – con cui elett. te domicilia, in ragione della variazione comunicata in atti, in Palermo alla Via Pietro Scaglione n. 20/A.

CONTRO

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587),

con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente

giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito - Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it – e Gino Madonia - Pec

avv.gino.madonia@postacert.inps.gov.it - giusta procura generale alle liti del

Notaio in Roma Dott. Paolo Castellini del 21 LUGLIO 2015 Rep. 80974

Rogito 21569 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura

Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa;

Presenti, all'udienza del 27.09.2022, Spina Santino.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha richiesto a questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 2,445% ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo”*.

II. A fondamento delle conclusioni rassegnate, parte ricorrente espone in fatto:

a) di essere stato dipendente dei Vigili del Fuoco dal 01.04.1986 al 01.11.2019, data del suo collocamento in pensione, e di essere, all'attualità, titolare del trattamento di quiescenza n. [REDACTED], calcolato con il sistema misto ed in pagamento presso l'INPS (ex INPDAP) di Trapani dal 01.11.2019;

b) che, alla data del 31.12.1995, aveva maturato una anzianità contributiva pari a 16 anni e 2 mesi;

c) che il trattamento pensionistico in suo godimento è stato liquidato – illegittimamente – in applicazione della più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44 del D.P.R. 1092/1973 e che pertanto, in data 13 dicembre 2021, egli ha diffidato INPS al ricalcolo della pensione con l’applicazione del corretto coefficiente di rendimento previsto dall’art. 54 cit.

III. Sulla base di tali premesse, l’istante, brevemente illustrato il sistema di calcolo pensionistico cd. misto, lamenta la mancata applicazione alla quota retributiva del suo trattamento pensionistico dell’aliquota del 44% cui all’art. 54 cit., sì come precisato dalla circolare I.N.P.D.A.P. n.22/2009 e da giurisprudenza contabile asseritamente favorevole alla tesi esposta. Applicando per converso, e legittimamente, l’aliquota ex art. 54 T.U. cit., il ricorrente è dell’avviso che avrebbe percepito un rateo pensionistico nettamente maggiore rispetto a quello attuale, consistente, in particolare, in una differenza economica attiva pari a circa 250/300 euro lordi per ogni rateo mensile di pensione. Richiama, infine, a conforto dell’accoglimento del ricorso l’orientamento delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti (sent. n. 1/2021/QM/PRES-SEZ).

IV. In data 12.05.2022, parte ricorrente ha provveduto al deposito di documentazione integrativa.

V. Il 23.08.2022, si è costituito INPS, concludendo come segue: *“rigettare il ricorso con qualunque statuizione, posto che parte ricorrente non ha allegato le condizioni poste a fondamento della domanda; In subordine, tenuto conto della circolare n. 68 e del perdurare del diritto a produrre documentazione in sede amministrativa, ordinare al ricorrente l’esibizione/allegazione della documentazione probante la qualifica rivestita*

e l'attività svolta al servizio del corpo dei VVFF, al fine di consentire all'Inps di intervenire eventualmente in autotutela, riliquidando il trattamento pensionistico". A fondamento delle conclusioni rassegnate, parte convenuta, preliminarmente e tempestivamente eccepita la prescrizione dei ratei eventualmente dovuti, ricostruisce gli orientamenti giurisprudenziali – a suo dire controversi – che hanno affrontato la questione dell'applicabilità o meno al corpo dei Vigili del Fuoco delle previsioni poste, fra gli altri, dall'art. 54 del T.U. 1092/1973. In particolare, fa presente INPS che, infine, l'Istituto, in forza della circolare n. 68/2022 (depositata in atti), si è adeguato alla posizione assunta dalla giurisprudenza contabile maggioritaria, sancendo - anche sulla base delle sentt. 1 e 12 del 2022 rese dalle Sezioni Riunite di questa Corte a definizione delle questioni di massima esaminate - che *“con riferimento al personale appartenente ai settori operativi, compreso quello appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva, e aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nei cui confronti l'articolo 61 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede l'applicazione delle norme previste per il personale militare di cui al Capo II del Titolo III del DPR 1092/73 si deve procedere al riconoscimento dell'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995”*. Tuttavia, ad avviso di INPS, nella fattispecie controversa il ricorrente – non adempiendo all'onus probandi su di lui gravante ex art. 2697 c.c. – neppure avrebbe precisato, in ricorso, la qualifica rivestita in seno al Corpo dei VV. FF.: ciò che deve condurre a rigettare il mezzo introduttivo, fermo, ovviamente, ogni iniziativa amministrativa in autotutela se e quando parte ricorrente comprovasse i presupposti per il riconoscimento

dell'aliquota di rendimento derivante dal "nuovo" assetto giurisprudenziale nomofilattico.

VI. Il giudizio, come da verbale, è passato dunque in decisione all'odierna udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Dall'esame della determinazione di pensione versata in atti dallo stesso INPS risulta che il ricorrente, alla data della cessazione del servizio, rivestisse la qualifica di "Capo reparto". Sicché, differentemente da quanto opposto da parte convenuta, emerge *ex actis* la dimostrazione della condizione soggettiva che abilita – per quanto ormai univocamente affermato dalla giurisprudenza di appello – l'equiparazione del ricorrente al personale militare ai fini previdenziali e sulla base dell'art. 61 T.U. 1092/1973. Con ampia ed articolata motivazione, condivisa da questo Decidente (ex art. 17 dell'all. 2 al d.lgs. 174/2016), la III Sezione Centrale d'Appello di questa Corte (sent. n. 280/2021; cfr., ancora, questa Sezione, sent. n. 1198/2021 con richiami giurisprudenziali) ha infatti di recente evidenziato quanto segue: *"Il titolo III del d.P.R. n. 1092 del 1973 è dedicato al trattamento di quiescenza normale e contiene sia la disciplina applicabile al personale civile (Capo I) che quella applicabile a quello militare (Capo II). All'interno di quest'ultimo Capo, l'art. 61 è dedicato ai "Servizi antincendi e corpo forestale" e prevede che "Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli*

ufficiali” (comma 1) e che (comma 3) “Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ... si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell’art. 52”. In precedenza, la legge 13 maggio 1961, n. 469, (recante Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) aveva stabilito che “Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha carattere civile ed organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali” (art. 9). La norma è stata abrogata e sostituita dall’art. 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, (recante Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 299, modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127) che ha ribadito che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco “è una struttura dello Stato ad ordinamento civile”. Nel decreto legislativo n. 139 del 2006 è confluita la disciplina normativa inerente all’organizzazione, ai compiti ed al funzionamento del Corpo dei vigili del fuoco e all’articolo 35 sono state individuate esplicitamente le norme precedenti che sono state abrogate perché superate o, comunque, riprese nel nuovo testo normativo, fra le quali non vi è l’art. 61 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Nell’ambito della riorganizzazione dell’ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco, finalizzata ad adeguare il regime di impiego sia alla natura di Corpo civile che alla nuova regolamentazione dell’impiego alla dipendenza da Amministrazioni

pubbliche, è stato emanato il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”). La nuova disciplina ha previsto l’istituzione dei ruoli del personale, fra i quali è stato individuato quello “dei capi squadra e dei capi reparto” (art.1, comma 1, lett. b), articolato in tre qualifiche (capo squadra, capo squadra esperto e capo reparto: art. 10, comma 1) nelle quali è confluito il personale già in servizio e inquadrato nella precedente carriera con qualifiche aventi la stessa denominazione (art. 246). Nel momento in cui è stata introdotta la previsione del comma 3, del citato art. 61 del d.P.R. n. 1092 del 1973, era stata affermata ed era già consolidata la natura civile del Corpo civile dei vigili del fuoco e, quindi, il legislatore ha voluto prevedere una disciplina differenziata per alcune categorie di soggetti operanti nel Corpo in questione (personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). La formulazione letterale dell’art. 61 indica, quindi, che ai capi squadra e ai capi reparto dei vigili del fuoco, appartenenti alla precedente carriera direttiva e confluiti nel nuovo inquadramento previsto dall’art. 1 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si applica l’intera disciplina del Capo II e, quindi, anche l’art. 54. Peraltro, in proposito, si può osservare, ulteriormente, che l’art. 35 del decreto legislativo n. 139 del 2006 ha espressamente abrogato numerose disposizioni precedenti che, in vario modo, disciplinavano l’organizzazione e lo statuto giuridico dei vigili del fuoco. Fra le disposizioni abrogate non vi è l’art. 61 del dpr n. 1092 del 1973 che, quindi, è da considerare vigente, nei termini precisati sopra. Priva di fondamento è la tesi proposta dall’Ente

previdenziale secondo la quale agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco si applicherebbe solo il terzo comma dell'art. 52 del d.p.r. n. 1092 poiché, tenuto conto della formulazione letterale dell'art. 61, co. 3 e del fatto che le due parti della disposizione sono nettamente separate (dal segno “;”), appare ragionevole ritenere che il legislatore abbia esteso l'intero capo II del Titolo III ad alcune categorie di vigili del fuoco. In conclusione, si deve ritenere che nonostante la natura civile del Corpo, in favore dei soggetti che hanno iniziato la loro attività con inquadramento nelle ex carriere dei Capi squadra e dei capi reparto, confluiti nel nuovo ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, la determinazione del trattamento pensionistico deve avvenire con le regole applicabili per il personale militare, così come stabilite nel Capo II, del Titolo III, del d.P.R. n. 1092 del 1973, in base al rinvio contenuto nel citato art. 61 del decreto legislativo n. 1092”. Viene dunque ribadita, per questa via, una conclusione diffusamente predicata in sede di appello dalla giurisprudenza contabile (C. conti, III Sez. Centrale d'Appello, n. 144/2021Sez. I App. n. 320/2021; 48/2020; Sez. III App. n. 267/2019 e n. 295/2020, nonché Sez. II App. n. 394/2019; App. Sicilia, n. 36/A/2021, sia pure nella parte in fatto).

3. Ancora, la determinazione di pensione in atti conferma che il ricorrente, alla data del 31.12.1995, avesse maturato 16 anni e 2 mesi di servizio utile, conseguendone che la richiesta di riliquidazione del trattamento di pensione in godimento, formulata dallo ██████████, è fondata per quanto di ragione, sì come già chiarito dalla giurisprudenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana (cfr., fra le altre, sentt. nn. 52/A/2021; 51/A/2021; 38/A/2021) nonché da

univoco orientamento giurisprudenziale di questa Sezione Giurisdizionale (*ex multis*, C. conti, Sez. Giur. Reg. siciliana, nn. 113/2021; n. 99/2021; 42/2021). Infatti, come riconosciuto da INPS, la questione giuridica sottesa al ricorso introduttivo – riguardante la predicabilità del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 alla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo – è stata affrontata e decisa, in sede nomofilattica, dalle Sezioni riunite di questa Corte (sent. n. 1/2021/QM/PRES-SEZ) chiamate a pronunciarsi su plurime questioni di massima deferite: a. dal Presidente della Corte dei conti con ordinanza n. 12 del 12 ottobre 2020; b. dalla Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, con ordinanze n. 26 e 27 del 14 ottobre 2020. Il Giudice della nomofilachia, dopo aver dato atto che le ordinanze di rimessione muovevano anche dal più recente orientamento della Sezione Giurisdizionale di Appello della Regione siciliana (cfr. sentenze nn. 40 e 43/2020 che avevano escluso, infatti, l'applicabilità tout court dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, e la relativa aliquota, anche all'ipotesi di “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto” in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantasse un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni), ha concluso enunciando i seguenti principi di diritto: la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va

calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Conseguentemente, l'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni. Ciò posto, le questioni agitate con il ricorso introduttivo sono identiche alla fattispecie deferita alle Sezioni riunite di questa Corte dei conti. Ne deriva che, risultando *ex actis* che il ricorrente – come già puntualizzato in precedenza - aveva maturato al 31 dicembre 1995 servizio utile pari a 16 anni e 2 mesi, sulla scorta dei principi di diritto enunciati nella sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, il ricorso deve trovare accoglimento e, per l'effetto, il trattamento pensionistico in contestazione va rideterminato alla luce dei principi fissati nella sentenza del Giudice della nomofilachia, tenuto conto delle aliquote percentuali ivi indicate.

4. Per quanto illustrato, deve essere riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione del ricorrente ricalcolando le quote retributive del trattamento pensionistico in godimento con l'applicazione sulla base pensionabile del coefficiente di rendimento derivante dall'aliquota annua del 2,44%, in luogo di quella meno favorevole applicata dall'Istituto previdenziale, moltiplicata per i relativi anni di servizio utili. INPS, per l'effetto, dovrà provvedere a riliquidare la pensione spettante al ricorrente avuto riguardo ai riferiti criteri e, per l'effetto, a pagare al ricorrente tutte le differenze sui ratei arretrati, maggiorati degli interessi legali e, soltanto per l'ipotesi e per i periodi in cui l'indice di svalutazione dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria (Cfr., *ex multis*, C. conti, Sez.

II App., sent. n. 888/2017, Sez. III App., sent. n. 79/2015, SS.RR., sentt. n. 6/2008/QM e n. 10/2002/QM). Ciò dalla data di collocamento in quiescenza come sopra indicata (31.10.2019), la quale, segnando ex art. 2935 c.c. il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dei ratei pregressi, vota a rigetto la eccezione sollevata da parte convenuta.

5. L'esistenza di un orientamento giurisprudenziale, benché minoritario, sulla questione giuridica dell'applicazione delle previsioni ex art. 54 e ss. DPR 1092/1973 al corpo dei VV.FF., ritenuto recessivo in sede amministrativa con circolare n. 68/2022 (successiva però al deposito del ricorso), giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la comunicazione alle parti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del 27 settembre 2022.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 settembre 2022

Publicata il 5 ottobre 2022
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

